

In tutti i casi in cui si accertino irregolarità nell'ammissione di un concorrente ad una procedura concorsuale pubblica si deve procedere alla sua eliminazione dalla gara dal momento iniziale, per evitare che l'offerta presentata da un soggetto non idoneo, anche se escluso dalla gara per altra ragione, contribuisca tuttavia a determinarne l'esito finale. Ciò in applicazione degli ordinari poteri di autotutela decisoria della Pubblica Amministrazione pacificamente configurabili anche nello svolgimento delle gare pubbliche. Non vi è alcuna ragione, infatti, per ritenere che la previsione di cui all'articolo 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. restringa alle sole ipotesi ivi contemplate (vale a dire alle imprese sorteggiate nel 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica dei requisiti nonché alla aggiudicataria ed alla seconda graduata) la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di verificare il possesso dei requisiti soggettivi delle imprese partecipanti alle procedure di gara. Tale norma prevede semplicemente una facoltà per le Amministrazioni aggiudicatrici, facoltà che consente una indubbia semplificazione dei procedimenti, ma di certo non esclude la possibilità di accertare nei confronti di tutti i concorrenti la sussistenza delle condizioni previste per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. A ben vedere, inoltre, l'articolo 10, comma 1quater, della legge n. 109/1994 e s.m. prevede la semplificazione della verifica solo con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti, ma non estende tale facoltà ai requisiti di idoneità morale che, conseguentemente, devono essere accertati nei confronti di tutti i concorrenti e, una volta che ne sia riscontrata l'insussistenza, non può che seguirne l'esclusione in toto dalla gara del soggetto privo di detti requisiti con la eliminazione di ogni effetto prodotto dalla sua presenza nel procedimento e non soltanto da singole fasi della stessa (come è avvenuto nel caso di specie). Per meglio cogliere il significato della distinzione che il legislatore ha ritenuto di introdurre in questa materia basti pensare alla emersione in corso di gara di elementi ostativi alla partecipazione di un concorrente connessi alla esistenza di provvedimenti giudiziari o di prevenzione non risultanti dalle dichiarazioni rese e che, pacificamente, dovrebbero portare alla eliminazione del concorrente. Se non si vuole incidere sulla efficacia preventiva di tali previsioni normative, dirette ad evitare condizionamenti nella aggiudicazione delle gare e nella esecuzione dei contratti, deve ammettersi il loro rilievo in qualsiasi fase del procedimento sia accertata la sussistenza delle circostanze che le rendono applicabili. Infatti in tali ipotesi l'offerta del soggetto sottoposto a misura di prevenzione o condannato per reati offensivi della moralità professionale, o comunque non idoneo dal punto di vista soggettivo (come nel caso qui in esame per non avere una posizione di correttezza contributiva), dovrebbe mantenere l'effetto di incidere sulla soglia di anomalia e, indirettamente, sulla aggiudicazione. Questa è la ragione che giustifica il diverso trattamento riservato dal legislatore all'accertamento dei requisiti di idoneità morale, che attiene ad una verifica preliminare e generale nei confronti di tutti i concorrenti e che non si pone in alcun modo, né in relazione né in contrasto, con la diversa fattispecie dell'accertamento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti che deve seguire nel corso della verifica della adeguatezza delle offerte proposte al fine di escluderne l'anomalia.